



COMUNICATO STAMPA n. 32/23

Lussemburgo, 16 febbraio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-393/21 | Lufthansa Technik AERO Alzey

La Corte precisa la nozione di «circostanze eccezionali» che consentono all'autorità giudiziaria competente di sospendere l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo

Il giudice nazionale dello Stato membro dell'esecuzione deve assicurarsi della sospensione del procedimento quando l'esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo è stata sospesa nello Stato membro d'origine

Il 14 giugno 2019, l'Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) ha notificato un'ingiunzione di pagamento all'Arik Air Limited per il recupero di un credito di EUR 2 292 993,32 a favore della Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (in prosieguo: la «Lufthansa») e successivamente ha emesso, il 24 ottobre 2019, un titolo esecutivo europeo e, il 2 dicembre 2019, un certificato di titolo esecutivo europeo.

Un ufficiale giudiziario operante in Lituania è stato adito dalla Lufthansa per dare esecuzione a tale titolo esecutivo nei confronti dell'Arik Air.

Quest'ultima società ha presentato dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) una domanda¹ di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e di cessazione del recupero forzato del credito. Essa ritiene che il Tribunale circoscrizionale di Hünfeld le abbia notificato in modo irregolare gli atti processuali, il che avrebbe comportato l'inosservanza del termine che le avrebbe consentito di opporsi all'ingiunzione di pagamento di cui trattasi.

In Lituania, l'Arik Air ha anche chiesto all'ufficiale giudiziario di sospendere il procedimento di esecuzione fino alla decisione definitiva del Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, il che è stato rifiutato dall'ufficiale giudiziario in quanto, a suo avviso, in simili circostanze la normativa nazionale non consentiva una sospensione.

Con un'ordinanza dell'aprile 2020, il Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, ritenendo segnatamente che l'Arik Air non avesse dimostrato che detto titolo era stato emesso illegittimamente, ha subordinato la sospensione dell'esecuzione forzata del titolo esecutivo europeo di cui trattasi al deposito di una garanzia di EUR 2 000 000.

Con un'ordinanza emessa nel giugno 2020, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) ha respinto il ricorso proposto dall'Arik Air avverso la decisione dell'ufficiale giudiziario che rifiutava di sospendere tale procedimento di esecuzione.

In appello, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania) ha annullato la suddetta ordinanza, sospendendo il procedimento di esecuzione di cui trattasi, in attesa della decisione definitiva del giudice tedesco sulle domande dell'Arik Air. Tale giudice ha ritenuto che, stante il rischio di un danno sproporzionato che poteva

¹ Tale domanda è stata presentata in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

derivare dal procedimento di esecuzione avviato nei confronti dell'Arik Air, la presentazione di un ricorso contro il certificato di titolo esecutivo europeo dinanzi al giudice dello Stato membro d'origine fosse sufficiente a giustificare la sospensione di detto procedimento. Inoltre, esso non ha ravvisato alcun motivo per ritenere che spettasse al Tribunale del Land, di Francoforte sul Meno, pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di sospensione degli atti di esecuzione.

La Lufthansa ha quindi presentato ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema di Lituania) avverso la suddetta decisione.

Adita da tale organo giurisdizionale, la Corte apporta precisazioni circa il significato e la portata della nozione di «circostanze eccezionali» che consentono al giudice o all'autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 805/2004², di sospendere l'esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte afferma che la nozione di «circostanze eccezionali», di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, si riferisce a una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia impugnato, nello Stato membro d'origine, tale decisione o abbia chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave. Il risarcimento di tale danno, in caso di annullamento della suddetta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, sarebbe impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze relative al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d'origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

Nel giungere a tale conclusione, la Corte osserva, anzitutto, che la nozione di «circostanze eccezionali» è una nozione autonoma del diritto dell'Unione. A tal riguardo, l'impiego, da parte del legislatore dell'Unione, della nozione di cui trattasi dimostra che non intendeva limitare la portata di tale disposizione alle sole situazioni di forza maggiore che risultano, in linea generale, da eventi imprevedibili ed ineluttabili dovuti a una causa estranea al debitore. Di conseguenza, si deve ritenere che la facoltà di sospendere il procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia riservata ai casi in cui la prosecuzione dell'esecuzione esporrebbe il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave, il cui risarcimento sarebbe impossibile o estremamente difficile in caso di esito positivo del ricorso o della domanda proposta dal medesimo nello Stato membro d'origine. L'avvio di tale procedimento giurisdizionale, da parte del debitore, costituisce del resto una condizione preliminare per l'esame, da parte del giudice o dell'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, dell'esistenza di circostanze eccezionali.

Inoltre, la ripartizione delle competenze operata dal regolamento n. 805/2004 tra i giudici e le autorità dello Stato membro d'origine e quelli dello Stato membro dell'esecuzione implica che questi ultimi non sono competenti ad esaminare, nell'ambito di una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, una decisione relativa ad un credito non contestato adottata nello Stato membro d'origine o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo. Pertanto, i giudici o le autorità dello Stato membro dell'esecuzione hanno un margine di discrezionalità

² In forza di tale disposizione, intitolata «Sospensione o limitazione dell'esecuzione»:

«Se il debitore ha

- impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell'articolo 19, o
 - chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'articolo 10,
- il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore,
- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
 - b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
 - c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».

limitato per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in base alle quali è possibile accogliere una domanda di sospensione dell'esecuzione. In sede di esame di una siffatta domanda, detti giudici o autorità devono limitarsi, al fine di accertare l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, a ponderare l'interesse del creditore, consistente nel procedere ad un'esecuzione immediata della decisione relativa al suo credito, con quello del debitore, consistente nell'evitare danni particolarmente gravi e irreparabili o difficilmente riparabili.

In secondo luogo, la Corte precisa che l'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 consente l'applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una cauzione, da esso previste alle lettere a) e b)³, ma non consente l'applicazione contestuale di una di queste due misure con quella della sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c).

In terzo luogo, la Corte dichiara che, qualora l'esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d'origine e il certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell'esecuzione, quest'ultimo è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest'ultimo Stato⁴.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Restate connessi!



³ Tali misure mirano, rispettivamente, a limitare il procedimento di esecuzione a provvedimenti conservativi (a) e a subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione determinata dal giudice o dall'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione (b).

⁴ Su tale punto, la Corte si pronuncia in base all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l'articolo 11 dello stesso.

L'articolo 6 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», al suo paragrafo 2, così dispone:

«Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d'origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività utilizzando il modello di cui all'allegato IV».

Quanto all'articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo», esso così recita: «Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria».